

R.G. n. 13/2021 ANZI

R.G. n. 3/2022 L.P.



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile

Il Giudice

Visto il ricorso depositato in data 30/08/2021 dalla società
S.S. con sede legale in Cesena (numero
REA Fc), ai sensi della l. 3/2012 contenente proposta
di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi degli artt. 7 e
ss. e, in via subordinata, in caso di inammissibilità/improcedibilità di questa, di
apertura della procedura di liquidazione;
PREMESSO che con decreto del 18/09/2021 è stata richiesta l'integrazione della
relazione del Gestore dell'O.C.C., depositata in data 22/09/2021;
- che con decreto del 04/10/2021 è stata richiesta una seconda integrazione della
relazione di attestazione depositata in data 18/10/2021
- che con decreto del 30/10/2021, previa verifica della sussistenza dei requisiti di
ammissibilità della proposta previsti dagli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012 e della
completezza della documentazione prodotta e all'esito delle integrazioni depositate,
è stata disposta l'apertura della procedura e fissata l'udienza per l'eventuale
omologa ai sensi degli artt. 10 e 11 L. 3/2012, tenutasi nel contraddittorio con le
varie parti in data 13/01/2022;
- che in data 05/01/2022 è stata depositata dal Gestore la prova delle
comunicazioni inviate ai creditori del ricorso, decreto di fissazione di udienza e



successivo decreto di svolgimento da remoto dell'udienza nonché la relazione sull'esito dei voti trasmessa ai creditori in data 04/01/2022, dalla quale è emerso il raggiungimento delle maggioranze prescritte, avendo espresso voto contrario il 12% dei creditori ammessi al voto come da tabella riassuntiva di seguito riportata

	TOTALE DEBITI	PERCENTUALE DEL 60%
	€ 3.195.907,70	€ 1.917.544,62
	VOTI	PERCENTUALI DI VOTO
ASTENUTI	€ 866.777,35	27%
FAVOREVOLI	€ 1.947.189,20	61%
CONTRARI	€ 381.941,15	12%

- che nel corso dell'udienza del 13/01/2022, dato atto che non risultava ancora decorso il termine di 10 giorni per le osservazioni e contestazioni rispetto all'esito dei voti, sono state anticipate già in sede di udienza contestazioni all'omologa dell'accordo da parte dei creditori [redacted] e [redacted] S.r.l., e richiesti chiarimenti dal creditore [redacted] e Dovalue per la posizione ICCREA Banca, ceduta a BCC NPLS;
- che in data 14/01/2022 la società ricorrente ha depositato una replica rispetto alle osservazioni come emerse in sede di udienza;
- che in data 19/01/2022 il gestore OCC ha dato atto che nel termine di 10 giorni erano pervenute osservazioni da parte dei creditori [redacted] e [redacted] S.r.l., oltre a repliche da parte della debitrice-ricorrente, ed ha contestualmente depositato la relazione contenente valutazioni sulle contestazioni sollevate e attestazione definitiva sulla fattibilità della proposta ai sensi dell'art. dall'art. 12 comma 1 l. 3/2012;

Esaminati gli atti ha emesso il seguente

DECRETO

Va anzitutto premesso che le contestazioni sollevate in udienza dai creditori

[redacted] e dal difensore di Dovalue, quale mandataria di BCC NPLS 2019, sono state chiarite e superate.

[redacted] nel corso dell'udienza aveva riferito di non aver ricevuto alcuna comunicazione e di non aver potuto esprimere il proprio voto. Il Gestore OCC ha



tuttavia documentato che vi era stata elezione di domicilio presso il legale avv. Damiani di Ravenna - domiciliata confermata dallo stesso - al quale sono state inviate tutte le comunicazioni. Non vi è stata quindi alcuna lesione del contraddittorio né nella procedura di voto.

In merito invece al preteso errore di conteggio del voto positivo anziché negativo del creditore Dovalue, quale mandataria di BCC NPLS 2019 (cessionaria del credito di ICCREA Banca Impresa pari a € 437.288,40), il Gestore OCC ha documentato che con p.e.c. in data 03/01/2022 era stato espresso voto favorevole dal titolare dott. [redacted], come trasmesso dal gestore della posizione Elisa Di Gloria, con la conseguenza che la diversa volontà espressa in data 31/12/2021 dall'avv. [redacted] per conto del medesimo creditore risulta essere stata frutto di un difetto di coordinamento tra il cliente e l'avvocato, dovendo darsi la prevalenza alla volontà direttamente espressa dal diretto interessato. D'altra parte, nel termine per le osservazioni l'avv. [redacted] preso atto della volontà espressa dal titolare del credito, non ha reiterato la contestazione dell'errato conteggio del voto. Ciò premesso, in merito ai requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità, già vagliati in sede di decreto di apertura, non essendo stati sollevati rilievi dai creditori, può richiamarsi quanto già evidenziato nel decreto di apertura.

La società [redacted] s.s. non risulta assoggettabile a fallimento in quanto impresa agricola. Tale esenzione dal fallimento era stata peraltro accertata con decreto del 27/10/2016, con il quale era stata respinta l'istanza di fallimento proposta da un creditore per carenza del requisito soggettivo, stante la natura agricola della società [redacted] s.s.. Come rilevato dal gestore dell'O.C.C, tale situazione non è mutata in questi anni, posto che risulta ancora in essere il contratto di affitto di azienda con [redacted] S.r.l. (società riconducibile ad una diversa compagine sociale) e l'attività residuale svolta consiste nella coltivazione di alcuni terreni in affitto dal Comune di Cesena, non ricompresi nel perimetro dell'azienda affittata.

La società ricorrente non risulta aver fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai



procedimenti previsti dalla legge 3/2012, né ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis o già beneficiato di una precedente esdebitazione. Non rileva, infatti, a questi fini, che i due soci illimitatamente responsabili ed amministratori della società, a seguito di separato ricorso, siano stati ammessi, come persone fisiche, alla procedura di liquidazione dei beni, aperta con decreto del 19/03/2021 (RG 5/2021) della quale dovrà peraltro tenersi necessariamente conto, tenuto conto che dei debiti della società _____ rispondono in proprio e solidalmente anche i due soci.

Sussiste una evidente situazione di sovraindebitamento, come evidenziato nel decreto di apertura essendo a tal fine sufficiente richiamare quanto in tale sede evidenziato in merito alla complessiva esposizione debitoria della società s.s. pari a € 3.272.419,51, di cui € 2.912.589,28 in via chirografaria e € 359.830,22 in via privilegiata.

La ricorrente non è proprietaria di immobili, in quanto l'unico bene di cui era titolare è stato già venduto in sede esecutiva (RGE n. 197/2015).

Il valore dell'azienda agricola risulta negativo come da perizia del dott. Serafini e l'intero compendio immobiliare della stessa è di proprietà dei due soci ed è stato già messo a disposizione dei creditori nella separata procedura liquidatoria aperta a loro carico.

L'azienda risulta affittata alla _____ S.r.l., con contratto che scadrà il 30/06/2025, con la quale è in essere un ampio contenzioso legale (da un lato si contesta il mancato pagamento dei canoni di affitto quantificati nel ricorso per decreto ingiuntivo in € 228.630 alla data del 31/12/2021 già al netto delle somme riconosciute come dovute all'affittuaria, dall'altro l'affittuaria ha chiesto, ed ottenuto in primo grado, la riduzione del canone a fronte di una serie di doglianze, richiedendo in appello una ulteriore riduzione ed il riconoscimento di ulteriori somme a proprio favore).

Il marchio _____, oggetto dell'affitto, è stato stimato per un valore di € 5.147 ed è oggetto di procedura espropriativa.



La ricorrente s.s. conduce, inoltre, in affitto altri terreni, non oggetto dell'affitto d'azienda, di proprietà del Comune di Cesena, che vengono coltivati e il cui reddito annuo è stato indicato, al netto dei costi, in ca. € 10.000, quali proventi della continuità aziendale da mettere a disposizione dei creditori nell'arco di durata del piano previsto in 5 anni.

La proposta di accordo formulata da S.S. prevede una durata di 5 anni, con prosecuzione dell'attività agricola di coltivazione dei terreni e la messa a disposizione dei creditori di un attivo complessivo stimato, nel c.d. *best case*, in € 479.000.

Tale importo dovrebbe ricavarsi dall'incasso del credito per canoni di affitto d'azienda maturati nei confronti della società S.r.l. che, alla data del 30/12/2021 e già al netto delle somme alla stessa dovute (indicate in € 47.364 sulla base della sentenza n. 334/2021 e in € 54.015,88 per somme corrisposte ai terzi pignoranti) è stato stimato in € 228.630.

Le ulteriori somme attive deriverebbero:

dall'incasso del credito di € 4.222,48 da Bnp Paribas;

dai successivi incassi dei canoni di affitto d'azienda dal gennaio 2022 fino al termine della durata del contratto stesso (giugno 2025) per la somma mensile rideterminata dalla sentenza di primo grado in € 3.400,00 oltre iva (salvo diversa determinazione del giudice d'appello davanti al quale è ancora pendente il contenzioso);

dai redditi annuali derivanti dalla coltivazione dei terreni stimati prudenzialmente in € 10.000 per ciascun anno; dalla liquidazione dei beni aziendali, ivi compreso il marchio, al termine del contratto di affitto d'azienda.

Con tale complessivo attivo, l'accordo di ristrutturazione si propone di assicurare il pagamento integrale dei compensi del legale e dell'OCC nonché delle spese in prededuzione relative alla presente procedura e alle cause pendenti, stimate in ca. € 50.000, e la destinazione della differenza al soddisfacimento dei creditori nella misura di ca. 13%, previa integrale degradazione al chirografo dei creditori



che il credito vantato da tale società, allo stato non ancora accertato con sentenza definitiva essendo in corso un contenzioso, è stato ritenuto compensato con il maggior credito che [redacted] s.s. ritiene di vantare nei suoi confronti per i canoni di affitto dell'azienda agricola.

Si aggiunge, inoltre, che come riferito dal Gestore OCC, nel corso della procedura [redacted] S.r.l. non aveva mai inviato una propria precisazione del credito, limitandosi ad inviare il proprio voto negativo nel termine assegnato. Solo con le osservazioni da ultimo depositate è stato effettuato un preciso conteggio delle somme di cui [redacted] S.r.l., sulla base dei titoli giudiziari attuali, è creditrice, per un importo di € 48.636, sostanzialmente in linea con quello riconosciuto dalla stessa ricorrente e quantificato in € 47.364.

Pertanto, anche tenendo conto del voto negativo di [redacted] S.r.l. per l'importo di € 48.636 la proposta concordataria avrebbe comunque raggiunto la maggioranza del 60% dei consensi.

Sommando infatti tale credito non considerato a quello indicato dal Gestore (€ 3.195.999,55 + 48.636), la maggioranza prescritta risulterebbe comunque ampiamente superata (il 60% di € 3.244.635,55 è pari a € 1.946.781,33), atteso che i voti favorevoli sono stati pari a € 1.947.189,20 e gli astenuti, valevoli come favorevoli, pari a € 866.869,20.

La prova di resistenza conferma quindi il raggiungimento della maggioranza.

Per procedere all'omologazione dell'accordo non è tuttavia sufficiente l'avvenuto raggiungimento delle maggioranze, dovendo essere svolto il vaglio finale di fattibilità e risolte le contestazioni insorte.

Tale vaglio, anche a seguito delle contestazioni sollevate, in particolare dal creditore [redacted] e dalla stessa [redacted] S.r.l., non può ritenersi superato, dovendo rilevarsi la mancanza di fattibilità giuridica ed economica della proposta.

Il creditore [redacted], assistito da privilegio professionale ex art. 2751-bis n. 2 c.c., oltre ad aver espresso voto negativo, ha eccepito l'inammissibilità della proposta che, prevedendo un concorso paritario tra creditori privilegiati e



chirografari, violerebbe l'ordine delle cause legittime di prelazione. Ha dedotto tale creditore che, pur a fronte dell'attestazione di totale incapacienza del patrimonio mobiliare, in assenza di apporti esterni o di immobili liberi da garanzie ipotecarie, sarebbe inammissibile una proposta, come la presente, che preveda la distribuzione dell'attivo mobiliare incapiente in misura paritaria tra i creditori chirografari e privilegiati degradati, senza destinarlo prioritariamente ai creditori privilegiati, in tal modo alterando l'ordine delle cause di prelazione.

Tale contestazione, rende reso necessario un approfondimento sulla relazione di attestazione ex art. 7 l. 3/2012, il cui contenuto è del tutto sovrapponibile a quello della relazione prevista dall'art. 160, comma 2 l.fall. per il concordato preventivo.

La falcidia dei creditori privilegiati è infatti consentita alle stesse condizioni sia nell'accordo del sovraindebitato che nel concordato preventivo.

Nel caso in esame, trattandosi di creditori con privilegio generale mobiliare, la totale degradazione per incapacienza è resa possibile dall'attestazione che nell'alternativa liquidatoria nulla sarebbe destinabile a tali creditori.

Di conseguenza, la proposta di accordo, per poter legittimamente prevedere un soddisfacimento stimato nella misura di ca. 13% sia per i chirografari *ab origine* che per i privilegiati degradati per incapacienza, avrebbe dovuto contemplare l'utilizzo di somme provenienti da finanza esterna ovvero dal ricavato dalla vendita di beni non coperti da privilegio mobiliare, individuabili essenzialmente in immobili non ipotecati o per la parte eccedente la garanzia (cfr. in tal senso Cass. 10884/2020).

Tuttavia, nel caso in esame ciò non accade.

Precisato che anche i flussi di cassa provenienti dalla prosecuzione dell'attività di coltivazione e vendita di uva nel fondo condotto in affitto non sono qualificabili come finanza esterna (che solo consentirebbe la libera distribuibilità), deve evidenziarsi che la proposta in esame prevede di ricavare l'attivo da destinare ai creditori, oltre che da tali flussi di cassa (stimati in € 50.000 nell'arco di 5 anni), dalla vendita di pochi beni mobili e dall'incasso di crediti, per la maggior parte rappresentati dai canoni di affitto d'azienda per un importo complessivo indicato



in ca. € 384.000 al netto delle spese di procedura, vale a dire da entrate da qualificare come massa mobiliare, distribuibile pertanto nel rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione e dunque con prioritaria destinazione ai creditori assistiti da privilegio generale mobiliare e solo *de residuo* ai chirografari.

Né tale violazione dell'ordine delle cause di prelazione può essere giustificata dall'attestazione di totale incapacienza resa dal Gestore OCC ex art. 7 l. 3/2012.

Tale attestazione si pone infatti in insanabile contrasto con l'attestazione di fattibilità e sostenibilità della proposta di accordo redatta dallo stesso Gestore.

Da un lato, infatti, la proposta di accordo – giudicata fattibile e sostenibile dal Gestore OCC – è formulata sulla base della messa a disposizione dei creditori dell'attivo ricavato anche, ed anzi per la maggior parte, dall'incasso dei canoni di affitto maturati e maturandi fino alla scadenza del contratto con S.r.l., stimati complessivamente in ca. € 370.000 sulla base delle attuali decisioni di primo grado.

Dall'altro lato, nell'attestazione resa ai sensi dell'art. 7, il medesimo Gestore OCC ha ritenuto di dover interamente svalutare ed azzerare la posta attiva costituita dall'incasso dei canoni di affitto in considerazione dell'alea dovuta al contenzioso in corso, agli esiti delle sentenze di primo grado, ai costi legali per ottenere l'incasso di tali crediti e alla destinabilità di tali somme alla procedura esecutiva in corso sugli immobili di proprietà dei due soci quali frutti di questi.

È dunque evidente la insanabile contraddizione logico-giuridica di tali attestazioni.

Delle due l'una. O i canoni di affitto sono realisticamente e prospetticamente incassabili, e dunque di essi, anche al netto di eventuali svalutazioni prudenziali, doveva tenersi conto nella attestazione ex art. 7 l. 3/2012. Oppure, ove sia corretta la valutazione in ordine all'assoluta incertezza ed aleatorietà dell'incasso di tali somme, non sarebbe stato possibile giudicare fattibile e sostenibile la proposta di accordo il cui attivo è in massima parte ricavato da tali incassi, posto che i soli proventi della continuità aziendale pari a ca. € 50.000 e della vendita dei beni ed incasso degli altri crediti, pari a ca. € 41.000, al netto delle spese in prededuzione,



non consentirebbero di garantire un soddisfacimento “non-irrisorio” ai creditori, ai quali potrebbe essere complessivamente assicurato un soddisfacimento di ca. 1,2%.

In entrambi i casi, la proposta formulata da _____ s.s. non può essere omologata difettandone la fattibilità giuridica ed economica.

Al rigetto della domanda di omologa deve seguire l'esame della domanda proposta in via subordinata fin dal ricorso originario, relativa all'apertura della procedura di liquidazione dei beni ex art. 14-ter.

Si osserva, a tal riguardo, che non sussiste alcun impedimento a che il debitore proponga la domanda di apertura della liquidazione ex art. 14-ter sia in via autonoma sia in via subordinata rispetto a quella di omologa di un accordo, come avvenuto nel caso in esame. D'altra parte, la stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 61/2021, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art 14-quater l.3/2012 nella parte in cui non prevede tra le ipotesi di conversione quella della mancata omologa dell'accordo per effetto del dissenso manifestato dai creditori sulla proposta, ha fornito una lettura costituzionalmente orientata della norma, ritenendo sempre consentito al giudice, in sede di rito ordinario o camerale, qualificare e modificare la domanda originaria proposta e nello specifico la proposta di accordo in quella di liquidazione del patrimonio qualora ne sussistano le condizioni di legge, come pure è consentito alla parte già in fase di presentazione del ricorso formulare la domanda in via subordinata.

Ciò precisato, si osserva che la documentazione già prodotta con riferimento alla domanda principale di omologa dell'accordo è completa e sufficiente anche per procedere all'esame della diversa domanda di apertura della liquidazione.

I requisiti di ammissibilità previsti dall'art 14-ter l. 3/2012, con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lett. a) e b) e la sussistenza della propria competenza sono stati già valutati positivamente nel decreto di apertura del 30/10/2021 al quale è sufficiente fare rimando, confermandone il contenuto,



anche in ordine alla situazione di sovraindebitamento.

La relazione allegata alla domanda di accordo, ancorché resa dal Gestore ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis.1, ha di fatto il medesimo contenuto previsto anche dalla relazione ex art. 14-ter, comma 3, che deve essere allegata alla domanda di liquidazione e deve riguardare le cause dell'indebitamento e diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni, le ragioni dell'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte, il resoconto sulla solvibilità negli ultimi cinque anni e l'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori e atti dispositivi, unitamente al giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata.

Può quindi interamente richiamarsi quanto già evidenziato su tali aspetti nel decreto del 30/10/2021, rilevandosi che il Gestore dell'OCC ha anche attestato, all'esito dei necessari accertamenti, la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta e la veridicità dei dati.

Tenuto conto della composizione del patrimonio della società, i cui due soci illimitatamente responsabili hanno già richiesto l'apertura in loro favore della medesima procedura liquidatoria, l'apertura della procedura di liquidazione di valenza concorsuale è certamente l'opzione preferibile e più conveniente consentendo, attraverso la nomina di un liquidatore, una efficace gestione del contenzioso in corso, la liquidazione dell'attivo mediante procedure competitive ed il rigoroso rispetto della *par condicio* tra tutti i creditori, dopo una precisa ricostruzione del passivo.

Spetterà inoltre al liquidatore valutare la convenienza o meno di richiedere la prosecuzione della conduzione del fondo attualmente coltivato ad uva ovvero recedere dalla locazione dei terreni agricoli di proprietà del Comune di Cesena.

Sussistono quindi le condizioni per procedere all'apertura della procedura liquidatoria della società agricola e alla nomina del Liquidatore da individuarsi in un professionista diverso dal Gestore già nominato dall'OCC., tenuto anche conto di quanto evidenziato in merito alle attestazioni rese.



P.Q.M.

visti gli artt. 12, 14-ter e ss. l. 3/2012;

RIGETTA

la domanda di omologa dell'accordo di ristrutturazione proposto da .

. S.S. con ricorso in data 30/08/2021

DICHIARA APERTA

la procedura di liquidazione dei beni di . S.S. con sede legale in Cesena, via n. (numero REA F) - c.f.

;

NOMINA

quale Liquidatore la dott.ssa , in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.fall. ed iscritta nell'elenco dei Gestori dell'OCC Romagna

DISPONE

che dalla data del presente decreto di apertura e per tutta la durata della procedura (non essendo prevista alcuna omologa), a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive (ivi compresa quella già sospesa RGE 494/2021), né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori con titolo o causa anteriore;

che il presente decreto sia reso noti a terzi mediante annotazione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Forlì-Cesena, e comunicati, a cura del Liquidatore, a tutti i creditori indicati nella relazione presso le rispettive sedi legali, mediante fax o p.e.c. o raccomanda a/r;

che a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;

ORDINA

la consegna e il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;



AVVERTE

che non sono compresi nella liquidazione i beni di cui all'art. 14-ter, co. 6 l. 3/2012;

che dal deposito dell'istanza resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.

che la presente procedura resterà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e in ogni caso per i quattro anni successivi al deposito, ai fini di cui all'art. 14 undecies l. 3/2012;

che saranno appresi alla procedura tutti i beni e crediti che perverranno ai debitori nell'arco di durata della procedura ai sensi dell'art. 14-undecies l. 3/2012;

che tutti gli effetti subordinati all'omologa – non prevista nella presente procedura – decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto, salvi gli effetti dell'esito dell'eventuale reclamo;

PRESCRIVE

al Liquidatore di aprire un c/c intestato alla procedura sul quale versare le somme che dovranno essere versate e quelle provenienti dalla liquidazione dei beni

DISPONE

che il Liquidatore, dopo aver verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione, provveda con sollecitudine a:

- formare l'inventario dei beni e predisporre, nel termine prescritto, il programma di liquidazione, acquisendo quanto alla stima dei beni pignorati eventuali perizie già espletate nelle procedure esecutive pendenti;
- comunicare ai creditori e titolari di diritti reali e personali le condizioni per partecipare al concorso ai sensi dell'art. 14-sexies lett. a), b) e c), assegnando agli stessi un congruo termine per il deposito della domanda di insinuazione, non inferiore a 60 giorni;



- formare il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 14-*octies* nel quale dovranno essere esaminati ed inseriti anche i crediti in prededuzione ove non liquidati dal GD, compresi i compensi dei consulenti della società e del Gestore OCC che l'hanno assistita nella procedura di accordo non omologata;
 - amministrare e liquidare il patrimonio attenendosi a quanto previsto dall'art. 14-*novies*;
 - ad esercitare o proseguire le azioni di cui all'art. 14-*decies*, come modificato dalla l. 176/2020, finalizzate a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio e il recupero dei crediti nonché di quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice;
 - riferire sull'andamento della procedura e sugli adempimenti svolti in base a quanto previsto dagli artt. 14 *sexies* e ss. mediante il deposito di relazioni a cadenza semestrale;
 - comunicare prontamente ai Giudici delle esecuzioni pendenti l'emissione del presente provvedimento per consentirne la celere sospensione, in attesa delle determinazioni del Liquidatore circa il subentro o meno in tali procedure ai sensi dell'art. 14-*novies* comma 2 l. 3/2012.
- Si comunichi alla ricorrente, al Gestore dell'O.C.C. e al nominato liquidatore.
Così deciso a Forlì il 9 febbraio 2022

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca

